



**DETERMINA N. 19 del 23/07/2018**

**Determina a contrarre ai sensi dell'art.32, comma2, del D.Lgs.50/2016**

**OGGETTO:** Affidamento dell'appalto concernente il servizio di facchinaggio per il prelievo di diverso materiale fuori uso e conferimento a riciclo differenziato per esigenze del Centro Interuniversitario di Ricerca Seminario di Storia dellaScienza, con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, mediante trattativa diretta del Mercato elettronico.

**Codice C.I.G.:** Z16245943A

**UPB:** Defranco00265410Ricat

**Accantonamenti di spesa:** 18/13052

**IL REFERENTE AMMINISTRATIVO**

- Considerato che si rende necessario provvedere al seguente servizio: facchinaggio per il prelievo di diverso materiale fuori uso e conferimento a riciclo differenziato per esigenze del Centro Interuniversitario di Ricerca Seminario di Storia dellaScienza, come indicato nella richiesta di tale servizio, approvata con delibera del Consiglio del Seminario di Storia della Scienza nella seduta del giorno 11 giugno 2018 e che è necessario attivare la relativa procedura d'acquisto per il servizio richiesto;
- Visto l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”*;
- Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;
- Dato atto che l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000 euro si possa procedere *“mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.....”*;
- Dato atto altresì che l'art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016 consente *tout court* l'utilizzo del

criterio del minor prezzo “... per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro”;

- Considerato che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni l’obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 1.000 euro, sino al sotto soglia;
- Rilevato che la piattaforma del Mercato elettronico della pubblica amministrazione consente di effettuare direttamente, mediante gli applicativi ivi presenti, una comparazione dei prezzi tra gli operatori economici abilitati al Mercato medesimo;
- da una ricerca svolta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione è risultato che l’operatore economico M.A.P.I.A., rende disponibile il servizio oggetto della presente richiesta corrispondente alle caratteristiche necessitate;
- Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- al citato operatore a cui è stato trasmesso invito a Trattativa diretta del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, ottenendo un’offerta per il servizio in oggetto alle seguenti condizioni di 120,00 euro;
- l’offerta presentata dal suddetto operatore economico risulta essere congrua e conveniente se raffrontata ai prezzi praticati nel Mercato elettronico per analoga tipologia di servizio;
- Constatato che il prezzo attuato è 120,00 euro, più IVA;
- Dato atto che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore ai 40.000 euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto adottando un unico provvedimento;
- Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

Considerato che:

- l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di garantire il normale funzionamento per il entro Seminario di Storia della scienza;
- l’oggetto del contratto riguarda il servizio di facchinaggio di diverso materiale fuori uso;
- la forma contrattuale si identifica con l’invio della trattativa del Mercato elettronico;
- il contraente viene selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016;
- Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;

Visti:

- l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore inferiore a 40.000 euro;
- l’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti;
- l’art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l’utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
- gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di “amministrazione trasparente”;

DETERMINA

- 1) di affidare la fornitura dei beni in oggetto, per le ragioni espresse in premessa, per l’importo di euro

120,00 (IVA esclusa) a favore della ditta MAPIA;

- 2) di impegnare la spesa complessiva di euro 146,40 IVA compresa, al capitolo 103020207 –Traslochi e Facchinaggio, del budget del Centro per l'e.f. 2018, per euro 146,40 UPB: Defranco00265410Ricat, Acc. 18/13052 .
- 3) di attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
- 4) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari **a zero**;
- 5) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato al Portale Web: Centro Interuniversitario di ricerca Seminario di storia della scienza ed, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012;
- 7) di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.

Bari, 23/07/2018

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO  
F.to Loredana Napolitano